

Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 19.03.1999)

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

Art. 2 - Funzioni di programmazione

Art. 3 - Rapporto annuale

Art. 4 - Attività consultive e di coordinamento

Art. 5 - Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"

Art. 6 - Norma finanziaria

Art. 7 - Abrogazione

Art. 8 - Norma transitoria

Art. 1**Finalità e oggetto della legge**

1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia, *il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento (12)* e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
 - a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;
 - b) *la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca; (5)*
 - c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse *nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge. (13)*
 - d) *la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali; (2)*
 - e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comuni e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata.
 - f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.
3. *Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l'IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio. (14)*

Art. 2**Funzioni di programmazione (6)**

1. *Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (11)*
2. *Abrogato. (15)*
3. *Abrogato. (15)*

4. *Abrogato. (15)*

5. *La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili. (16)*

Art. 3

Rapporto annuale

1. *La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:*

- a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;*
- b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;*
- c) priorità e criteri di valutazione delle domande. (17)*

Art. 4

Attività consultive e di coordinamento (9)

1. *La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.*

Art. 5

Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"

1. *Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 , assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".*

2. *Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge. (18)*

2 bis. *Il Centro, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 2 , lettera b), elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana. (19)*

3. *L'organizzazione ed il funzionamento del Centro sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.*

4. *Abrogato. (10)*

Art. 6

Norma finanziaria

1. *Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno '99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti (LR 10.03.1999, n. 11).*

2. *Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.*

Art. 7

Abrogazione

1. *La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 "Provvedimenti in favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti" e successive modificazioni è abrogata.*

2. *Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente.*

Art. 8

Norma transitoria

Abrogato. (4)

Note

1. Nota soppressa.

2. Lettera prima sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 1.

3. Nota soppressa.

-
- 4.* Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 7.
 - 5.* Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.
 - 6.* Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 2.
 - 7-8.* Note soppresse.
 - 9.* Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 4.
 - 10.* Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 5.
 - 11.* Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 4.
 - 12.* Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.
 - 13.* Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.
 - 14.* Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.
 - 15.* Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 2.
 - 16.* Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 2.
 - 17.* Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 3.
 - 18.* Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 4.
 - 19.* Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 4.